COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1497

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo annuo a favore della Associazione della stampa estera. (3089) 1498

PRESIDENTE 1498
MELLONI, *Relatore* 1498

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CHIOSTERGI ed altri: Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio. (2764) 1498

PRESIDENTE . . 1498. 1500, 1501, 1503 1504 1505
QUINTIERI, *Relatore* . 1498, 1501, 1503, 1504
NUMEROSO 1500, 1503
SAILIS 1500, 1505
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . 1500 1501
CHIOSTERGI 1500, 1501, 1503, 1504
TURCHI 1500, 1502, 1504, 1505
TESAURO 1501, 1502, 1503, 1504
TOZZI CONDIVI 1502, 1503, 1505
MOLINAROLI 1503, 1504
RUSSO CARLO 1503, 1504

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2727);

LARUSSA ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali (1426) 1505

PRESIDENTE . 1505, 1506, 1508, 1511, 1512 1514
MOLINAROLI, *Relatore* 1505, 1508, 1509, 1510 1513
TURCHI . . 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 1511, 1512, 1513
NUMEROSO . . 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 1514
TESAURO . . . 1507, 1508, 1509, 1510, 1512
SAILIS 1508, 1513, 1514
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513
RUSSO CARLO 1509, 1511

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Alicata.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera. (3089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore della Associazione della stampa estera », sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Melloni, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MELLONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge prevede un contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera. Si tratta di una istituzione che è sorta nel febbraio del 1912 con 14 giornalisti dei quali 6 tedeschi, 6 russi, 1 francese ed 1 inglese. Successivamente si è andata sviluppando e prima dell'ultima guerra era già arrivata ad avere un massimo di 80 associati. Adesso ne conta ben 208, rappresentanti di 25 paesi fino all'altro giorno ed oggi di 26, perché si è iscritto anche il Cile.

È una Associazione molto interessante, perché vi sono rappresentati tutti i paesi, compresa la Russia e compresa la Polonia. I giornalisti esteri trovano nei locali dell'Associazione riviste italiane e tutta la documentazione che può loro occorrere; hanno cabine telefoniche congiunte con l'estero ed il Ministero delle poste e dei telegrafi concede loro particolari facilitazioni. È opportuno notare come in vari paesi i giornalisti esteri siano addirittura, come ad esempio in Belgio, alloggiati in locali forniti dal Governo e in Francia ed Inghilterra siano ospiti dello Stato. Da noi, in Italia, si provvedeva prima del fascismo con un contributo annuo sui fondi riservati della Presidenza del Consiglio. Successivamente si è provveduto con contribuzioni *una tantum*.

Finalmente ora, avendo l'Associazione dovuto ingrandire i locali per provvedere ad una sede più degna e decorosa, che essa ha allestito in via della Mercede n. 54, si è trovata di fronte ad un elevato canone di affitto, di ben 2 milioni e 500 mila lire. Va rilevato che le quote di ciascun aderente sono alquanto modeste e che naturalmente l'Associazione deve sostenere spese di esercizio. Essa è fornita anche di un bar e qualche volta organizza delle colazioni e dei concerti.

Il Governo è pertanto venuto nella determinazione di proporre al Parlamento questa, legge allo scopo di offrire alla stampa estera in maniera definitiva e stabile, un contributo a rimborso dell'affitto che essa paga, in modo che possa considerarsi, per quanto riguarda la sede, ospite dello Stato italiano.

Io raccomando pertanto ai colleghi della Commissione l'approvazione di questo provvedimento di legge, il quale viene incontro all'aspirazione di ospiti graditissimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1952-53, la concessione di un contributo di lire 2.500.000 a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri).

(*È approvato*).

ART. 2.

La spesa di cui all'articolo 1 viene fronteggiata con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 157 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Chiostergi ed altri: Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio. (2764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Chiostergi, Cotellessa, Moro Francesco, Numeroso, Fascetti, Tibaldi Chiesa Mary, Vocino, Cappugi, Amadeo, De' Cocci, Rapelli: « Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

L'onorevole Quintieri, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

QUINTIERI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con decreto 24 giugno 1947, n. 650, del Capo provvisorio dello Stato, veniva eretta in ente morale l'Associazione nazionale dei mutilati per servizio, ed è questo il primo riconoscimento statale delle benemerenze acquisite da parte del

personale civile e militare dipendente dalle amministrazioni dello Stato, caduto o rimasto minorato per sinistri verificatisi durante e a causa del servizio.

Analogamente, lo Stato aveva dato riconoscimento legale all'Associazione nazionale dei combattenti, all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e al Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, in cui confluivano i gloriosi combattenti e i caduti delle varie guerre, nonché i loro figli. Anche questo era un doveroso riconoscimento delle benemerenze acquisite da chi aveva dato alla patria il sacrificio della propria vita o a coloro che, pur essendo sopravvissuti, portavano e portano ancora impresse nel proprio corpo le devastazioni prodotte dagli eventi bellici.

E poiché da una parità di trattamento fatta tanto ai mutilati per eventi bellici che a quelli per servizio ordinario dalla legislazione anteriore al 1911, si passò ad una differenziazione netta e precisa per effetto della pubblicazione della legge 23 giugno 1912, n. 667, istitutiva delle pensioni privilegiate di guerra, parve a qualcuno che ingiustamente i mutilati per servizio ordinario, sia militare che civile, fossero collocati in una diversa categoria, mentre il sacrificio che può giungere fino alla perdita del bene supremo, la vita, è identico per tutti e non può dar luogo a differenziazioni.

L'equilibrio fu ristabilito anzitutto col ricordato decreto 24 giugno 1947, n. 650, il quale riconobbe personalità giuridica alla nuova associazione e quindi con una serie di provvidenze legislative in favore degli invalidi per servizio, tutte ricordate nella relazione che precede la proposta di legge.

La parità veniva raggiunta in virtù della legge 15 luglio 1950, n. 539, che estendeva ai minorati per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio tutti i benifici spettanti ai minorati di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

La proposta di legge che è al nostro esame ha ora lo scopo di completare la parificazione attribuendo all'Associazione la rappresentanza e la tutela dei mutilati ed invalidi per servizio, funzione a cui essa, pure senza legale statuizione, sta provvedendo dalla data della sua erezione in ente morale.

Questo in analogia a quanto venne disposto con l'articolo 2 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, in favore delle associazioni nazionali dei combattenti, dei mutilati ed invalidi di guerra e delle famiglie dei caduti in guerra. Oltre questa fu fondamentale di rappresentanza e di degli interessi materiali e morali dei m ed invalidi per causa di servizio, la posta di legge affida ancora alla stessa ne l'opera di collaborazione e di stud problemi e delle provvidenze che inter i consociati, e le attribuisce ancora coltà di designare i rappresentanti dei lati ed invalidi nelle amministrazioni istituti che abbiano per fine l'assister rieducazione e l'istruzione dei minorati tutti gli altri casi in cui sia consentita chiesta la rappresentanza di detta cat

L'Unione vien posta, dall'articolo 3 la vigilanza della Presidenza del Co dei ministri che ne approva i bilanci, an mente a quanto l'articolo 3 del citato decreto 19 aprile 1923, n. 1601, d per le associazioni dei reduci ed inva guerra. L'articolo 4 estende alla Union le disposizioni di favore vigenti per le zioni di assistenza e di beneficenza e la para alle amministrazioni dello Stato gli effetti fiscali, specificando partita una serie di esenzioni dal pagamento poste e tasse di vario genere.

L'articolo 5 consente all'Unione di lersi della difesa dell'Avvocatura dell in tutte le vertenze in cui sia interessa da attrice che da convenuta, innanzi torità giudiziaria od alle giurisdizior ciali. Analogamente poi a quanto ha d l'articolo 1 del regio decreto-legge cembre 1929, n. 2163, in favore del ciazione per mutilati ed invalidi di l'articolo 6 dà diritto all'Unione di imp mutilati ed invalidi per servizio che fr di pensione o di assegno, un contribut viduale continuativo di lire 50 mensili stinarsi al funzionamento dei propri u assistenza. Il successivo articolo 7 che tale imposizione si effettua median nuta diretta sui pagamenti mensili da dei tesorieri incaricati di eseguire il mento, i quali ne verseranno l'impo l'Unione entro il mese successivo alla ri

Poiché la ritenuta fu già accettat assemblee della categoria, nei tre co nazionali, come risulta dalla relazione c ponenti, e poiché l'importo di essa è i a quanto stabilito dalla legge 18 aprile n. 295, per gli invalidi di guerra, non p la norma possa dar luogo ad obiezion

Questi sono i lineamenti della prop legge che risponde ad una esigenza di zia, vivamente sentita nella categoria, tanto, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.

NUMEROSO. All'articolo 1 della proposta di legge si dice: « presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti, ecc. ». Vorrei avere assicurazione se per pubbliche amministrazioni possano intendersi anche gli enti locali.

SAILIS. A me pare che l'osservazione dell'onorevole Numeroso non abbia ragione di essere, in quanto si parla di rappresentanza in termini assolutamente generici « presso le pubbliche amministrazioni ». Poiché gli enti locali sono anche pubbliche amministrazioni, non mi pare che vi possano essere dubbî di sorta in proposito.

NUMEROSO. Mi dichiaro sodisfatto della spiegazione datami dall'onorevole Sailis.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« L'Unione nazionale mutilati per servizio collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore.

Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, nelle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza di detta categoria di minorati nella propria amministrazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'Unione nazionale mutilati per servizio è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne approva i bilanci ».

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Poiché trovasi già alla Camera il progetto di legge sulla riforma dell'ordinamento e attribuzioni della Presidenza del Consiglio, chiedo che questo articolo 3 sia stralciato in attesa che sia preso in esame e approvato quel disegno di legge.

CHIOSTERGI. Credo che si potrebbe ovviare a discrepanze fra questo articolo e quel progetto di riforma aggiungendo, dopo le parole « sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri », le parole: « o del Ministero da essa designato ».

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Mi pare che questa dizione sia impropria e serva solo a confondere le idee. Non possiamo in questo momento approvare una norma in contrasto con la impostazione del provvedimento di riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri.

SAILIS. Tenga presente l'onorevole Chiostergi che la legge sulla organizzazione della Presidenza del Consiglio è già ad una fase avanzata del suo *iter*. Essa, infatti, è stata deferita al Comitato dei 9 per la formulazione definitiva degli articoli, che sbrigherà in pochissimo tempo il suo lavoro: presumibilmente fra breve passerà all'esame della Camera. Quindi anche lo stralcio dell'articolo 3 proposto dal Sottosegretario non determinerà un ritardo eccessivo.

TURCHI. A mio avviso l'articolo 3 potrebbe essere approvato. Lo stralcio renderebbe monca questa legge, in quanto l'Unione nazionale mutilati per servizio rimarrebbe senza la necessaria tutela e vigilanza. D'altra parte se, in sede di approvazione della legge relativa alla Presidenza del Consiglio, sarà stabilita una norma che contraddice a questo articolo 3, questo sarà automaticamente abrogato. Del resto, poiché tutti questi enti morali, pubblici, parastatali, statali, ecc., hanno nel loro statuto una norma di questo genere, evidentemente dovrà farsi una revisione generale alla quale dovrà andar soggetto anche l'ente di cui stiamo trattando.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Attualmente la Presidenza del Consiglio esercita la vigilanza su una innumerevole serie di enti

di questo genere i quali, forse per ragioni di prestigio o per le caratteristiche particolari della Presidenza del Consiglio, tenevano a dipendere da essa e non da altri dicasteri. Il progetto di legge governativo, che riordina la Presidenza del Consiglio, regola anche questa materia sottraendo questi enti alla Presidenza del Consiglio e attribuendone la vigilanza ai dicasteri più direttamente interessati. Presumo che, in tale sede, l'Associazione mutilati per servizio sarà posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno. Quindi, per evitare che la legge esca... mutilata di una norma necessaria, secondo la obiezione dell'onorevole Turchi, si potrebbe decidere senz'altro che l'ente sia posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

CHIOSTERGI. Effettivamente, onorevole Sottosegretario, se c'è un ente che, anche dopo la riforma, dovrebbe rimanere sotto la tutela della Presidenza del Consiglio è proprio questo dei mutilati ed invalidi per servizio. Esso, infatti, investe la competenza di parecchi dicasteri e pertando nessuno di questi potrebbe esercitare il controllo e la tutela meglio della Presidenza, anche se questa non agirà direttamente, ma attraverso un apposito Sottosegretariato.

TESAURO. Io propongo formalmente che l'articolo 3 venga emendato nel senso di porre l'Unione nazionale mutilati per servizio sotto la vigilanza del Ministero dell'interno che ne deve approvare i bilanci. Occorre rendersi conto, onorevoli colleghi, che ci stiamo avviando verso un periodo di superamento di quella forma di genericità che caratterizza molte leggi speciali le quali pongono irrazionalmente sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio una serie di enti e di amministrazioni. Attraverso la legislazione che è in corso di approvazione, la Presidenza del Consiglio verrà ad assumere una fisionomia propria di coordinamento dell'attività di tutti gli altri dicasteri, fisionomia di carattere prettamente politico. Pertanto, se vogliamo ritornare alla normalità e soprattutto se vogliamo ridare armonia al sistema del nostro ordinamento amministrativo, dobbiamo stabilire che tutte le pubbliche amministrazioni (e l'Unione nazionale mutilati per servizio è inquadrata tra le pubbliche amministrazioni) debbano essere alle dipendenze del Ministero dell'interno. Io non voglio affatto escludere *a priori* che possano esservi alcune amministrazioni, ed eventualmente anche questa, le quali possano essere sottoposte, per alcuni aspetti, anche sotto la vigilanza della Presidenza, ma questa deve essere una situazione del tutto eccezionale e, comunque, non deve escludere la vigilanza normale del Ministero più direttamente competente, nella fattispecie del Ministero dell'interno. Questo non toglie nè prestigio né autorità a queste istituzioni e tanto meno danneggia la loro funzionalità, ma serve a ristabilire una situazione di normalità verso la quale noi dobbiamo tendere, sulla falsariga giustamente tracciata dal disegno di legge governativo. Questa stessa strada abbiamo percorso soltanto pochi giorni fa quando abbiamo posto l'Associazione nazionale dei sordomuti appunto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Non ho che da sottolineare queste giuste affermazioni dell'onorevole Tesauro. Con l'articolo 19 del disegno di legge della Presidenza del Consiglio si distribuiscono ai vari dicasteri tutte, o quasi, le amministrazioni attualmente vigilate dalla Presidenza. Lo stesso Consiglio nazionale delle ricerche, la cui attività ovviamente investe la competenza di molti Ministeri fra cui, ma non in via primaria, quello della pubblica istruzione, è posto sotto la tutela di questo Ministero, appunto per non derogare da queste disposizioni di carattere generale. La Presidenza del Consiglio, infatti, nella sua nuova fisionomia, assumerà il compito di coordinare l'attività di tutti gli altri dicasteri.

CHIOSTERGI. Prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e dei colleghi intervenuti, e non insisto nel richiedere l'approvazione del testo originario dell'articolo 3, anche per non ritardare l'approvazione di questo provvedimento ansiosamente atteso dagli interessati.

QUINTIERI, *Relatore.* Naturalmente ritengo che sia preferibile la modifica dell'articolo nel senso di stabilire la vigilanza del Ministero dell'interno piuttosto che accogliere lo stralcio in un primo tempo proposto dall'onorevole Sottosegretario. Ciò anche per evitare che, nell'eventualità che il disegno di legge governativo venga approvato con ritardo, la legge sia approvata senza questa norma essenziale.

PRESIDENTE. A seguito della proposta dell'onorevole Tesauro, accolta dal relatore e dal Governo, l'articolo 3 verrebbe ad essere così formulato:

« L'Unione nazionale mutilati per servizio è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« L'Unione non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e di beneficenza. Sono però estese ad essa tutte le diposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per dette istituzioni.

Agli effetti fiscali l'Unione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. In particolare, gli immobili adibiti a sede dell'Unione sono esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali. L'Unione è esente dall'imposta di ricchezza mobile, nonché dall'imposta comunale sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta in favore delle camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso imponibile.

Sono altresì esenti dall'imposta di consumo i materiali, i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi, eccettuati i viveri, occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredamento e il funzionamento degli istituti della Unione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque situati, nonché per qualsiasi forma di attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente.

L'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito è dovuta dall'Unione nella misura della metà del tributo ordinario ».

TESAURO. Sono d'accordo su quello che indubbiamente deve essere stato il principio ispiratore del proponente, cioè di far giocare a favore di questa amministrazione tutte le agevolazioni, in particolare quelle di natura fiscale; però vi è, per la realizzazione di questi principî, una formulazione che noi – credo – non possiamo assolutamente accettare, perché è manifestamente contraria all'ordinamento sull'assistenza e sulla beneficenza.

È detto: « L'Unione non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e di beneficenza ».

Se si vuole con questo dire che questa amministrazione non è sottoposta alle norme particolari di alcune istituzioni di assistenza e beneficenza, è ovvio che non vi è bisogno di dirlo, perché quello che ha natura particolare non può trovare applicazione per una nuova amministrazione che sorge; però, se con questo si vuole sganciare completamente questa amministrazione da quei vincoli di carattere generale che deve avere nei confronti dell'Amministrazione dell'interno, non possiamo ammettere che si abbiano i benefici di una situazione e manchi invece quel controllo che è assolutamente indispensabile. E ciò sarebbe poi in netto contrasto con la disposizione che abbiamo adesso approvato, che pone sotto la vigilanza del Ministero dell'interno l'Associazione stessa. Noi dobbiamo impedire – ed in questo sono d'accordo con il proponente – che eventualmente si possano applicare a questa amministrazione disposizioni del tutto particolari alle istituzioni di beneficenza. Ma dobbiamo, d'altra parte, mantenere ferme quelle disposizioni di carattere generale contenute proprio nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e di beneficenza.

Per questi motivi propongo la soppressione nell'articolo 4 del primo periodo: « L'Unione non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e di beneficenza ».

TURCHI. Devo fare alcune osservazioni di forma al comma terzo. Se lo si legge, ad un certo punto si trova che sono esenti dall'imposta di consumo alcune voci, « eccettuati i viveri, occorrenti per la costruzione ».

La dizione non è perfetta, per cui propongo di modificarla.

TESAURO. Si dovrà sopprimere « eccettuati i viveri ».

TURCHI. La dizione che io propongo è la seguente: « Sono altresì esenti dall'imposta di consumo i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi compresi i materiali occorrenti per la costruzione... ecc. ».

TOZZI CONDIVI. Dovrei fare un rilievo a questo articolo. Mi sembra che questa proposta di legge sia stata poco studiata da tutti noi.

L'osservazione fatta dall'onorevole Turchi è esatta; ma è necessario anche considerare che i viveri devono essere contemplati, perché se questa Unione istituisce un dispensario o un orfanotrofio, dovranno essere forniti anche i viveri, che serviranno per la vita dell'Unione stessa.

Ma credo che per questo articolo sia necessario il parere della Commissione Finanze e tesoro, perché, se si riducono le entrate, non dubito che si possa fare a meno di ascoltare il parere della Commissione Finanze e tesoro.

Un altro punto che a me sembra fondamentale per il rinvio dell'esame della proposta di legge è che gli articoli 6 e seguenti parlano di un determinato contributo fisso che deve pagare ogni mutilato, senza distinzione, obbligatoriamente.

Ora, dinanzi a questa situazione, noi dovremmo sapere quanti sono i mutilati per servizio.

CHIOSTERGI. Sono 1.850.

TOZZI CONDIVI. Lo sa lei, ma qui non è scritto.

Vogliamo fare una disposizione a favore dei mutilati per servizio? Siamo d'accordo, ma leggendo attentamente questa proposta di legge ho visto che vi sono molte disposizioni a favore dell'Unione, ma poche a favore dei mutilati: probabilmente soltanto quella dell'obbligo di pagare 50 lire al mese.

TESAURO. Vorrei pregare il proponente di venire incontro a quello che è il desiderio legittimo manifestato dall'onorevole Tozzi Condivi e di limitare la disposizione dell'articolo 4 solo a queste parole – il che non ci pone l'obbligo di sentire il parere della Commissione Finanze e tesoro –: «Sono estese all'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le istituzioni di assistenza e di beneficienza».

In questo caso, come noi abbiamo ritenuto e come ha ritenuto la Camera in altre occasioni, non è necessario il parere della Commissione Finanze e tesoro. Se poi il proponente insiste, dobbiamo inviare la proposta alla Commissione Finanze e tesoro perché esprima il proprio parere.

CHIOSTERGI. Credo si esageri quando si dice che è obbligatorio il parere della Commissione Finanze e tesoro. Faccio parte della IV Commissione ed ho una certa pratica di queste cose. Questa proposta di legge non è una novità, perchè ripete quello che esiste già per l'Associazione mutilati ed invalidi di guerra.

Quindi, io avrei piuttosto la tendenza non ad accettare la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, che mi pare proprio un seppellimento di prima classe, ma la proposta dell'onorevole Tesauro la quale, in fondo, fa rinvio alle disposizioni che esistono già nella legislazione italiana. Io accetto questa proposta di emendamento. Avrei preferito che rimanesse il testo, che non ho inventato, che esiste già; ma poiché si insiste per la sua soppressione, non ho che da inchinarmi alla volontà che mi pare sia della maggioranza della Commissione. Credo che la Commissione avrebbe fatto cosa opportuna accettando questo testo, ma se si insiste, poiché non è che la ripetizione di un testo già esistente, accetto.

PRESIDENTE. Dunque, vi sono due emendamenti, entrambi accettati dal proponente. Il primo sopprime il primo periodo del primo comma; il secondo modifica il resto del comma nel modo seguente: «Sono estese all'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le istituzioni di assistenza e di beneficenza».

MOLINAROLI. Io penso che il parere della Commissione Finanze e tesoro sia necessario non tanto per il primo comma quanto per il secondo, riferentesi agli effetti fiscali.

PRESIDENTE. Verrebbe soppresso.

RUSSO CARLO. Bisogna stare molto attenti, perché, con la fretta di approvare la proposta di legge, si potrebbe finire per non raggiungere lo scopo che la stessa si prefigge. Ho il timore che finiamo per non concedere niente.

CHIOSTERGI. Spero però che vi sia qualcosa d'altro che proponga l'onorevole Tesauro, sia pure in forma generale, perché il riferimento alle imposte non può mancare.

RUSSO CARLO. Dato che l'onorevole Chiostergi è membro autorevole della Commissione Finanze e tesoro, riunendosi questa domani, l'onorevole Chiostergi potrebbe ottenere che esaminasse questa proposta per il parere. Quindi, rinviamo la discussione del provvedimento in attesa che la Commissione Finanze e tesoro esprime il proprio parere.

CHIOSTERGI. Devo essere d'accordo, perché ritengo urgente l'approvazione della proposta di legge. Evidentemente, di fronte alla opposizione dell'onorevole Tesauro, sono costretto ad di inchinarmi e a trovare una soluzione transattiva. Se si dovessero sopprimere puramente e semplicemente i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4, si renderebbe inoperante tutta la legge.

TESAURO. Io ho fatto un'altra proposta.

NUMEROSO. Io ritengo che il secondo e il terzo comma non debbano essere sottoposti al parere della Commissione Finanze e tesoro e ritengo che sia una procedura nuova quella che vogliamo seguire. Questi commi non possono essere esclusi dalla legge perché si tratta di agevolazioni che, se non vengono tassativamente stabilite, non potranno mai essere estese. Quindi pregherei di proseguire la discussione. L'onorevole Tesauro ha fatto un chiarimento sulla dizione del secondo periodo, che noi possiamo accettare.

QUINTIERI, *Relatore*. Sulla prima proposta dell'onorevole Tesauro sono pienamente d'accordo. Infatti, quell'escludere e poi includere non ha senso. Per quanto riguarda invece la soppressione degli altri commi mi dichiaro contrario perchè ciò a mio parere, significherebbe mutilare completamente la legge. Credo perciò che si possa adottare un sistema intermedio dicendo così: «Sono

estese dall'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per l'assicurazione, l'assistenza e beneficenza, comprese quelle già disposte in favore dell'Associazione dei mutilati e invalidi di guerra ». Siccome questi due commi sono stati copiati dalla legge sui mutilati e invalidi di guerra, mi pare che in questo modo si parifichino le condizioni delle due associazioni ed ogni questione venga ad essere eliminata.

CHIOSTERGI. Mi sembra che stiamo girando intorno alla questione. Vogliamo o non vogliamo dare questi benefici?

QUINTIERI, *Relatore*. Senza dubbio.

CHIOSTERGI. Non capisco allora perché si insista sulla dizione, che è uguale a quella esistente. Se si sopprimessero i tre commi, significherebbe rendere inoperante la legge. Se vogliamo aiutare i mutilati ed invalidi, è indispensabile lasciare questi tre commi. Io dico, poi, che è indispensabile lasciare al terzo comma anche il riferimento ai viveri.

RUSSO CARLO. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Chiostergi perchè, approvare la legge senza essere chiari per quanto riguarda la concessione e i benefici fiscali, significa fare un'opera perfettamente inutile. Ritengo però che, se debbono esservi questi benefici fiscali, si debba sentire il parere della Commissione Finanze e tesoro. Credo che possiamo porre all'ordine del giorno di mercoledì prossimo questo disegno di legge e nel frattempo chiedere il parere della IV Commissione (Finanze e tesoro).

TURCHI. Io sarei contrario al rinvio, anche perché, di norma, è la Presidenza della Camera che assegna le proposte di legge alla Commissione Finanze e tesoro quando è necessario il parere. In questo caso, ciò non è avvenuto. In definitiva, che cosa comporta questo articolo 4? Non bisogna esagerare. Queste esenzioni non incidono sul bilancio dello Stato, anche se possono ridurre di poche migliaia di lire il gettito complessivo. Voi volete fare una questione di principio...

RUSSO CARLO. Non insisto nella mia proposta di rinvio. Desidero però che sia messo a verbale che, a mio giudizio, occorre per questa legge il parere della Commissione Finanze e tesoro.

MOLINAROLI. Anch'io credo che sia necessario sentire questo parere. Comunque non ne faccio una proposta formale.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Tesauro di sopprimere al primo comma le parole « L'Unione non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e di beneficenza ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione il resto del primo comma che risulta così modificato:

« Sono estese all'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le istituzioni di assistenza e di beneficenza ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il resto dell'articolo 4 con la modifica formale proposta al terzo comma dall'onorevole Turchi:

« Agli effetti fiscali l'Unione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. In particolare, gli immobili adibiti a sede dell'Unione sono esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali. L'Unione è esente dall'imposta di ricchezza mobile, nonché dall'imposta comunale sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta in favore delle Camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso imponibile.

Sono altresì esenti dall'imposta di consumo, i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi, compresi i materiali, occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredamento e il funzionamento degli istituti della Unione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque situati, nonché per qualsiasi forma di attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente.

L'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito è dovuta dall'Unione nella misura della metà del tributo ordinario ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali ».

TESAURO. Non è che l'Avvocatura può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Unione. È l'amministrazione che può chiedere la rappresentanza e la difesa dell'Avvocatura. È un assurdo pensare che l'Avvocatura possa presentarsi e dire: io assumo la rappresentanza e la difesa dell'Unione. Dovrebbe usarsi questa formula: « L'Unione

può essere rappresentata e difesa in tutti i giudizi dall'Avvocatura dello Stato ».

TURCHI. L'esigenza prospettata si può sodisfare con un brevissimo inciso: dopo le parole « può assumere » si può mettere « se richiesta ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con l'inciso proposto dall'onorevole Turchi:

« L'Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizî attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« L'Unione ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare o civile, divenuti tali non per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione privilegiata ordinaria, o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei proprî uffici di assistenza ».

TOZZI CONDIVI. Vorrei sapere perché si debbono far pagare indiscriminatamente 50 lire al mese ai mutilati e invalidi per servizio.

SAILIS. Questa piccola somma, semplicemente simbolica, serve solo per determinare un vincolo associativo. Data la sua esiguità, non è il caso di fare opposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 del quale ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione i successivi articoli 7 e 8 sui quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 7.

La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza, per i titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario a carico dello Stato, e dai rispettivi servizi di Tesoreria, per i titolari di pensione, o di assegno privilegiato ordinario, o di assegno per minorazione a carico degli enti locali, territoriali ed istituzionali.

Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato al Comitato centrale direttivo dell'Unione.

Spetta al Comitato medesimo di ripartirne il complessivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

(*È approvato*).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (2727) e della proposta di legge Larussa ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali. (1426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » e della proposta di legge Larussa ed altri: « Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali ».

Come i colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta siamo giunti all'articolo 12. Ne do nuovamente lettura:

(*Stipendi ed aumenti periodici*).

« Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei vari gradi sono stabiliti dalla tabella *A* allegata alla presente legge; essi sono a carico del comune ove il segretario presta servizio e sono fissati con provvedimento del Ministro dell'interno per i segretari dei primi cinque gradi e del Prefetto per gli altri.

Ogni riforma del trattamento economico disposta dallo Stato, in linea generale, per i propri impiegati dovrà essere applicata ai segretari comunali.

I diritti accessori previsti dall'articolo 202 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, sono soppressi.

Ai segretari dei comuni con popolazione residente superiore ai 400 mila abitanti spetta un'indennità di carica di lire 60.000 annue.

Ai segretari di grado VI che prestano servizio in comuni della classe V, con popolazione superiore ai cinquemila abitanti o sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, e che abbiano oltre venti anni di servizio effettivo in qualità di segretario, può, con provvedimento del Ministero dell'interno, sentiti i parere del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, essere assegnato il trattamento economico iniziale del grado V, sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo quinquennio precedente ».

In particolare avevamo già discusso i primi tre commi di questo articolo. Abbiamo ora un emendamento del Governo, soppressivo totale del quarto comma.

MOLINAROLI, *Relatore*. Propongo di soprassedere su questo quarto comma, e di riparlarne dopo che avremo deciso sulla questione degli alloggi, di cui tratteremo in occasione del successivo articolo 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che si sospende l'esame del quarto comma dell'articolo e lo si rinvia a quando sarà discusso il problema dell'alloggio, di cui al successivo articolo 14.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo al quinto comma.

TURCHI. Io propongo di sopprimere in detto comma le parole « che prestano servizio in comuni della classe 5ª con popolazione superiore ai 5 mila abitanti o sedi di stazioni di soggiorno, cura e turismo... ». Il senso di tale soppressione è che ai segretari possa essere assegnato il trattamento iniziale del grado superiore ovunque abbiano prestato servizio e non limitatamente a determinati comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti o che abbiano una importanza turistica.

NUMEROSO. Ho presentato anche io una proposta di emendamento proprio nel medesimo senso.

Dirò due parole di illustrazione. Questa disposizione, così come è stata presentata dal Governo, tende, evidentemente, a migliorare la situazione economica dei segretari di terza classe che si trovino in determinate condizioni, che abbiano cioè oltre 20 anni di servizio e che esercitino la loro funzione in comuni che abbiano oltre 5 mila abitanti o che siano sedi di enti di cura, soggiorno o turismo. Ora, io apprezzo ed ammiro questo proposito perchè viene incontro a questi segretari di terza classe che dopo un lungo periodo di tempo è giusto possano rimanere nello stesso comune e nel tempo stesso fruire del trattamento economico della classe superiore. Quello però che non mi spiego è che lo stesso trattamento non venga fatto a tutti gli altri segretari capi che si trovino anche in comuni che non rispondono a tali requisiti.

Ecco quindi lo spirito del mio emendamento, che mi sembra utile non solo nei riguardi dei segretari, ma anche e soprattutto nei riguardi delle amministrazioni degli enti locali, le quali si vedrebbero conservati questi segretari che hanno una lunga esperienza, che conoscono i loro problemi e che quindi possono più facilmente sodisfare a quelle esigenze di carattere generale cui i medesimi enti locali hanno l'obbligo di adempiere.

Io mi permetto quindi di insistere su questo emendamento, non soltanto perché considera i segretari comunali agli effetti di un miglioramento dopo un lungo servizio, ma anche e soprattutto – aggiungo – nell'interesse delle stesse amministrazioni comunali e provinciali.

MOLINAROLI, *Relatore*. Io sono favorevole a questo emendamento ma lo proporrei in un'altra forma, che sarebbe, a mio avviso, più razionale e più rispondente alla situazione attuale. Il Ministero, nel suo progetto, ha voluto – credo a ragion veduta – precisare nei 5 mila abitanti la discriminazione relativa alla concessione o meno di questo favore. Ora, per i segretari di VI grado, sono compresi i comuni da 4 a 8 mila abitanti. Perché dunque vogliamo qui fare una discriminazione con i 5 mila abitanti ?

Evidentemente tutti questi segretari, si trovino essi a prestare servizio in comuni di soli 4 mila abitanti o, poniamo, di 7.900 abitanti, hanno la medesima consistenza di funzionalità. Propongo quindi di eliminare questo limite di 5 mila abitanti, che costituisce una ingiusta differenziazione. Desidererei che ciò fosse accettato dalla Commissione perché, fra l'altro, la complessità di questa classe attuale nell'ordinamento che viene

proposto, distribuita poi nelle singole unità di migliaia, porta ad una differenza fra 4 mila e 5 mila di un 600 e non più segretari che fruirebbero del beneficio.

Detto questo, però, debbo aggiungere che se viceversa si seguisse il criterio proposto, quando si dice « classe quinta », potrebbe venirsi ipoteticamente ad abbracciare tutti i comuni, ed allora forse risulterebbe eccessivo. La mia proposta quindi di non fare discriminazioni, mi pare non dovrebbe trovare opposizione da parte del Governo, come da parte della Commissione.

Io pertanto, formalmente, propongo che il comma resti com'è, sostituendo soltanto le parole « superiori ai 5 mila » con « superiori a 4 mila », e venendo in tal modo ad abbracciare tutta la classe che prima era da 4 a 8 mila.

TURCHI. Qui mi pare che ci sia un malinteso. Con la dizione usata in questo comma, i segretari capi di terza classe possono essere ammessi a beneficiare del trattamento economico iniziale del grado superiore a due condizioni: in primo luogo che prestino servizio in comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, secondariamente che si tratti di comuni di importanza turistica. Con la mia proposta di soppressione, si pongono invece tutti i segretari comunali di terza classe sullo stesso piano, purché soltanto appartengano a quella classe.

La preoccupazione che trattiene l'onorevole relatore dall'accogliere questa soppressione non mi pare giusta nè fondata. Abbiamo già visto che non si può verificare, di norma, che possa diventare segretario di terza classe colui che presta servizio in un comune di 300 abitanti ed abbiamo anche detto perché ciò non possa verificarsi. Però è giusto che i segretari di questa classe possano beneficiare subito del trattamento economico iniziale del grado superiore, perché andare effettivamente al grado superiore non è sempre facile, in quanto si pone una condizione molto seria: che abbiano raggiunto i 20 anni di servizio.

Ora, quando un funzionario ha compiuto 20 anni di servizio, non gli si fa poi un gran regalo se gli si danno poche migliaia di lire. Se vogliamo dargli ancora più tardi questo beneficio, cioè quando potrà effettivamente essere promosso al grado superiore, che cosa rappresenterà per lui questa disposizione? Non rappresenterà niente. Poi ci sono altre condizioni: la qualifica. Ma che cosa volete dunque ancora? Fare differenziazioni: a questo sì e a quell'altro no? Sarebbe estremamente antipatico.

Torno quindi a proporre che questa classificazione sia eliminata. Qui la differenza non è dipendente dalla persona, ma dalle possibilità di assegnazione e non è giusto che si faccia una discriminazione.

NUMEROSO. Io insisto sul mio emendamento, perché mi sembra che vi siano sufficienti garanzie per le quali, i segretari capi di terza classe che abbiano 20 anni di servizio e per i quali si sia espresso favorevolmente il Consiglio comunale e che abbiano infine conseguito per un quinquennio la qualifica di ottimo e per un altro quinquennio la qualifica di distinto, possano avere questo beneficio. In questo modo, mi permetto di fare osservare, che noi, più che beneficare questa categoria di segretari comunali, veniamo a beneficare le amministrazioni comunali, le quali non si vedranno più cambiare continuamente i propri funzionari. È questo un elemento importante sul quale io desidererei che si soffermasse l'attenzione dei colleghi. Anzi, a questo proposito io avrei voluto presentare un emendamento ancora più estensivo e cioè comprendere anche i segretari comunali di grado inferiore a segretario capo di terza classe con 20 anni di servizio e che fossero stati in possesso delle qualifiche richieste, ma, me ne sono astenuto in considerazione che l'emendamento avrebbe aumentato l'onere che comporta l'applicazione di questa legge.

TESAURO. Io confesso di non essere ancora riuscito a capire lo spirito informatore degli emendamenti che si vogliono proporre. Noi ci troviamo dinnanzi ad un nuovo sistema giuridico che deve regolare la carriera dei segretari comunali. Si dice: per arrivare a segretario capo di terza classe concorrono questi requisiti; per arrivare a segretario capo di seconda classe occorrono questi altri requisiti. Poi si aggiunge che in armonia a questo sistema, a completamento di questo sistema, i segretari comunali che si trovano in particolari condizioni per il fatto di prestare servizio in determinati comuni e abbiano un determinato periodo di anzianità, possono essere inquadrati immediatamente nel grado superiore. Ora, a me non pare che tutti...

NUMEROSO. Ma questo può avvenire dopo venti anni di servizio e dopo che abbiano conseguito la qualifica di ottimo e di distinto in due quinquenni!

TESAURO. A me pare che sia necessario porre almeno un requisito minimo per giustificare una situazione eccezionale e di conseguenza il riconoscimento di questo beneficio. Perché mai un segretario capo di terza

classe deve passare alla seconda classe senza un particolare requisito ?

NUMEROSO. A questo punto, vorrei osservare all'onorevole Tesauro: perché questo beneficio possono conseguirlo solo i segretari capi di terza classe che prestano servizio in comuni con popolazione oltre i 5 mila abitanti e non possono conseguirlo i segretari capi di terza classe che si trovano a prestare servizio in comuni di 3 o 4 mila abitanti pur avendo i requisiti richiesti dalla legge ?

TESAURO. Allora, vorrà dire che tutti i segretari di terza classe dovranno essere segretari di seconda classe !

NUMEROSO. Ma si tratta di un miglioramento economico...

SAILIS. Ho esaminato attentamente lo emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Turchi e Numeroso e ho ascoltato la loro illustrazione e così pure le obiezioni sollevate dall'onorevole Tesauro. A me pare che il principio informatore dell'emendamento sia esatto, e abbia raggiunto lo scopo di svincolare certi miglioramenti da determinati requisiti previsti dalla legge, e cioè a parte le qualifiche di ottimo e di distinto, si è voluto svincolare il riconoscimento di questo beneficio dal fattore demografico. Ora, mi pare che quando un segretario comunale abbia dietro di sè un congruo numero di anni di ottimo servizio e tutti gli altri requisiti previsti perchè questo beneficio gli sia riconosciuto, sia ben giusto concederglielo. Evidentemente, le obiezioni sollevate dall'onorevole Tesauro derivano da un equivoco

NUMEROSO. Quando un segretario comunale di un comune di 4 mila abitanti ha 20 anni di servizio e le qualifiche richieste, perché lo si deve considerare diverso da un altro segretario comunale di un comune con 5 mila abitanti ?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Numeroso, si deve pur tener presente l'importanza dei comuni secondo l'entità della popolazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Desidererei ora chiarire un concetto che forse è sfuggito agli onorevoli colleghi. Per prima cosa debbo osservare che questa confusione nella considerazione delle varie classi nasce precisamente dal fatto che l'attuale ordinamento dei segretari comunali è in contrasto, in certo qual modo, con le modificazioni che si vogliono introdurre e cioè la situazione che si vorrebbe creare sarebbe con classi senza gradi. Ora, questa è una grande confusione. La questione che stiamo discutendo investe un aspetto particolarmente delicato dell'ordinamento dei segretari comunali e cioè la loro carriera. I maestri, ad esempio, sono stati portati di recente a conseguire, senza distinzione, il grado VIII, mentre prima giungevano appena al grado IX. Ora, anche ai segretari comunali si vuol fare conseguire questo miglioramento di carriera. Ad esempio, i segretari comunali che si trovano al grado VII e che abbiano i previsti requisiti, possono conseguire il grado VIII. Tuttavia non si può riconoscere indiscriminatamente questo beneficio a tutti, perché potrebbe esservi qualche segretario comunale che per le sue incapacità professionali abbia demeritato durante il servizio prestato. Quindi, io prego anche il Governo di dare il suo favorevole assenso all'emendamento che io ho presentato.

TURCHI. Dichiaro di essere favorevole alla proposta del relatore, e nel contempo osservo che con la riduzione del numero degli abitanti a 4 mila, possono essere inclusi tutti i comuni ai quali sono assegnati segretari capi di terza classe. Era, in altri termini, quello che noi volevamo raggiungere con la soppressione dell'inciso, e che ora raggiungiamo riducendo la popolazione da 5 a 4 mila abitanti. Ritiro pertanto il mio emendamento soppressivo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nessuno dubita che questa legge ha tenuto presenti soprattutto i segretari dei gradi inferiori. L'intento del Governo era effettivamente questo. Ora, però, occorre tener presente che veniamo ad addossare ai comuni, in questo modo, un onere rilevante e, poichè si tratta anche di comuni piccoli e con bilanci non certamente floridi, la cosa può essere insopportabile.

Per altro io non mi oppongo alla modificazione proposta dall'onorevole Molinaroli di diminuire il numero degli abitanti da 5 a 4 mila, così da includere un maggior numero di comuni.

NUMEROSO. Mantengo l'emendamento soppressivo da me proposto.

PRESIDENTE. Pongo prima in votazione un emendamento del Governo allo stesso comma tendente a sostituire le parole «di grado VI» con le parole «capi di terza classe».

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'emendamento dell'onorevole Numeroso, non accettato né dal relatore né dal Governo, tendente a sopprimere le parole: «che prestano servizio in comuni di classe quinta,

con popolazione superiore ai 5 mila abitanti o sedi di stazioni di soggiorno, cura e turismo ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Molinaroli tendente a sostituire le parole « 5 mila abitanti » con le parole « 4 mila abitanti ».

(*È approvato*).

Abbiamo ora allo stesso comma un altro emendamento dell'onorevole Numeroso tendente a sostituire le parole « può essere assegnato » con le parole « è assegnato ».

NUMEROSO. L'emendamento ha lo scopo di rendere più facile l'applicazione di questa norma nell'interesse sia dei segretari comunali che delle amministrazioni.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accettarlo.

BUBBIO. *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, invece si oppone a questo emendamento che non lascia nessuna facoltà ai comuni interessati, in dispregio con l'autonomia comunale sancito dalla Costituzione. Occorre tener presente che le amministrazioni comunali hanno tutto l'interesse a promuovere i loro segretari in quanto lo meritino, ma è ingiusto sottrarre ad esse ogni inframmettenza in questo atto che le riguarda così da vicino. Ciò rilevo anche perchè la disposizione può rappresentare un incentivo per i segretari comunali a prestare la loro migliore attività, incentivo che mancherebbe se la promozione avvenisse automaticamente, come praticamente propone l'onorevole Numeroso.

RUSSO CARLO. Evidentemente, se si accetta l'emendamento Numeroso, occorre anche sopprimere le parole « sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione » che non avrebbero più alcun significato.

TURCHI. Pur essendo sensibilissimo alle preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario in ordine al rispetto delle autonomie comunali, non mi pare che in questo caso la preoccupazione abbia ragione d'essere. La corresponsione del trattamento economico iniziale del grado superiore è circondato da tante cautele e condizioni che non mi pare che sia il caso di gravare ancora la mano. Piuttosto, allo scopo di adeguare il testo al concetto che si vuole esprimere, penso che si debba dire « con provvedimento del Ministero dell'interno, su conforme parere del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione ». Cioè il provvedimento non si adotta se il parere è difforme.

RUSSO CARLO. In questo modo la formulazione sarebbe esatta, ma io ho paura che essa possa non tornare gradita ai segretari comunali in quanto potrebbero essere danneggiati coloro che si trovano in una situazione di contrasto con la maggioranza del loro consiglio comunale. A mio parere, si dovrebbe dare la facoltà al Ministero dell'interno di valutare l'opportunità di effettuare la concessione del miglioramento economico anche nell'eventualità che il Consiglio comunale esprima parere difforme, sempre che esistano gli altri requisiti. Inoltre, credo che dovrebbe mettersi in chiaro che questa determinazione può essere presa indipendentemente dalla valutazione della situazione finanziaria del comune che potrebbe essere uno degli elementi principali di contrarietà da parte del Consiglio comunale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo è implicito, perché nella legge non si parla affatto della situazione finanziaria.

TESAURO. Io desidero prospettare una esigenza sostanziale. La materia che stiamo trattando riguarda una agevolazione di carattere economico che vogliamo accordare in via eccezionale ai segretari comunali che si trovano in una determinata situazione. Ma è evidente che, se accettiamo il criterio or ora esposto dai colleghi Russo e Numeroso, se cioè facciamo dipendere la concessione della agevolazione dalla volontà o dal beneplacito del consiglio comunale, noi potremmo trattare in maniera diversa due segretari comunali che pure si trovino nelle identiche condizioni, il che è un assurdo. In altri termini, due segretari comunali si trovano nelle stesse condizioni, ma uno è bianco e uno è nero; e, solo per questa diversità, uno gode del beneficio e l'altro no. Questo non si può fare in una disposizione legislativa ! O date il beneficio o non lo date.

TURCHI. Devo dichiarare che, pur essendo presentatore dell'emendamento, ora ho qualche dubbio. È vero che nelle osservazioni dell'onorevole Tesauro c'è un fondamento di giustezza perché il trattamento economico si fa dipendere da una serie di dati obiettivi e poi si aggiunge un dato che è costituito da una valutazione compiuta dal consiglio di amministrazione e dal consiglio comunale. Ma quale dei due dati prevale ? Il dato obiettivo o la valutazione ? È chiaro che la questione non può lasciarci interamente tranquilli. Io sarei più propenso a far dipendere soltanto da dati obiettivi, e ve ne sono molti: l'entità numerica della popolazione del comu-

ne, le note di qualifica, i venti anni di servizio, ecc.

Perciò vorrei eliminare tutti i pareri, e non solo quello del consiglio comunale che, se non è vincolante, è inutile che vi sia. Se, invece, i pareri sono vincolanti, allora è questo apprezzamento soggettivo che prevale sui dati obiettivi, che sono numerosi.

A mio avviso, si può stabilire che il trattamento economico iniziale del grado superiore spetta a coloro che si trovano in queste condizioni obiettive. Stabiliamo che spetta, non che può essere accordato, e sopprimiamo i pareri perché, se non sono vincolanti, è inutile che vi siano. Cioè, il Ministro dell'interno, con decreto, stabilisce che a questi segretari spetta il trattamento economico di grado superiore, indipendentemente dal parere del consiglio comunale e del consiglio centrale di amministrazione. Io vorrei che il consiglio comunale si pronunciasse; ma che significato ha questo parere se non è vincolante? Dunque, il trattamento economico iniziale della categoria superiore spetta ed è dipendente soltanto da dati obiettivi e non da valutazioni subbiettive.

NUMEROSO. Mi pare che dalla discussione siano emersi dubbi che meritano attento esame. Vorrei perciò pregare la Commissione di voler rinviare ad altra seduta la discussione di questo emendamento e delle ultime parole dell'articolo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di accettare la sostituzione della parola «può» con la parola «è», fermi restando i pareri.

NUMEROSO. Faccio miei i dubbi dei colleghi Tesauro e Turchi e credo che la materia meriti matura riflessione anche perché – chiedendo quegli elementi obiettivi cui l'onorevole Turchi accennava – mi pare che sia un po' eccessivo chiedere dieci anni di valutazione agli effetti delle qualifiche. Vorrei sostituire a questo (specialmente al primo quinquennio) qualche cosa di più positivo, cioè il lodevole servizio prestato che debba risultare da chiarimenti, ecc.

Comunque, propongo il rinvio dell'esame di questa questione affinché il relatore trovi una formula più confacente che elimini i dubbi.

TESAURO. Poiché si tratta di una disciplina legislativa definitiva, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni punti che mi sembra debbano restare fermi. In primo luogo, non si può ammettere sperequazione fra segretari che si trovano nelle stesse condizioni; al più (e questo sarebbe opportuno), chiedere una valutazione del servizio prestato da parte del consiglio comunale. Questo si può e – secondo me – si deve fare. Perciò possono trovare giustificazione le parole «sentito il parere». Quello che assolutamente bisogna sopprimere, perché non ha valore giuridico ed è fonte di equivoci, è la parola «può». Che cosa significa «può» quando si dicesse subito dopo «su parere conforme del consiglio comunale»? Significa solo accrescere equivoci già esistenti circa la interpretazione della legge attuale e aggiungerne altri. Invece, dal punto di vista tecnico, quello che è necessario affermare è «con provvedimento del Ministro dell'interno, sentito il parere del consiglio comunale». Su che cosa? Su qualche cosa di specifico, non di generico.

TURCHI. L'onorevole Tesauro ha fatto una discussione per giungere a una conclusione che poi ha distrutto egli stesso. Egli dice che non vi deve essere differenziazione fra segretari che siano nelle stesse condizioni; ma, quando poi fa dipendere la concessione del trattamento economico della categoria superiore dalla valutazione che fa il consiglio comunale del servizio prestato, distrugge i dati obiettivi rappresentati dalle note di qualifica. Quando vi sono le note di qualifica che pongono il funzionario sullo stesso piano, esse non sono sostituibili.

NUMEROSO. Nella valutazione del servizio non si deve prescindere dalle note caratteristiche, che, anzi, sono elementi fondamentali.

TESAURO. A che cosa serve? Uno può eventualmente aver demeritato pur avendo note di qualifica ottime.

TURCHI. Le note di qualifica sopravanzano su tutte le valutazioni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È intervenuta qualche volta una valutazione *ex novo*. Occorre quindi una valutazione ulteriore. Comunque, ho detto che accetto la parola «è» al posto di «può», fermi restando i pareri.

TURCHI. Anch'io sono per l'affermativa, però ho dubbi sulla opportunità dei pareri Comunque, poiché questa dizione è usata in tutte le leggi, si può mantenerla anche qui.

MOLINAROLI, *Relatore*. Dopo tanta discussione e dopo che il Governo ha accettato la sostituzione della parola «può» con la parola «è», mi pare che la Commissione possa senz'altro accettare la dizione. Il consiglio comunale, nel suo parere, non deve toccare la valutazione dell'individuo che è consacrata nelle note di qualifica. Quindi, se per ipotesi

il parere dovesse significare che il consiglio comunale è del parere di dare o no lo stipendio in dipendenza di situazioni di bilancio, questo non deve essere ammesso. Detto questo, non vedo più quale consistenza abbiano i pareri dell'uno e dell'altro consiglio, e pertanto sopprimerei le parole « sentiti i pareri ». Ma poiché è nella norma accompagnare qualunque provvedimento con una espressione di giudizi da parte di questi enti, non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento Numeroso: *sostituire le parole* « può essere assegnato » *con le parole* « è assegnato ».

(*È approvato*).

Abbiamo ora un altro emendamento del Governo sostitutivo delle parola « quinto » con le parole « segretario capo di seconda classe ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Infine, abbiamo l'emendamento Tozzi Condivi. L'onorevole Tozzi Condivi non è presente.

RUSSO CARLO. Faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento è il seguente: « *sostituire le parole:* « sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo quinquennio e non inferiore a distinto nel quinquennio precedente» *con* « sempre che negli ultimi dieci anni abbiano avuto almeno per 5 anni la qualifica di ottimo e per gli altri 5 la qualifica di distinto ».

RUSSO CARLO. Con l'emendamento Tozzi Condivi si propone che nei dieci anni abbiano avuto cinque qualifiche di ottimo e cinque di distinto, ma anche non consecutive.

In sostanza, non è altro che un emendamento collegato agli altri già approvati negli articoli precedenti.

TURCHI. A prescindere da quello che abbiamo approvato, avrei proposto un'altra cosa. Mi pare eccessiva la richiesta per il conseguimento del trattamento economico iniziale di un quinquennio di ottimo e di un altro quinquennio di distinto. Sono dieci anni e nella vita dell'uomo possono accadere diverse cose e non è giusto compromettere la carriera. Io proporrei dunque, di ridurre ad un triennio, precisamente l'ultimo triennio.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'ultima parte dell'articolo, in relazione all'emendamento dell'onorevole Turchi suonerebbe così: « sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel triennio precedente ».

Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi fatto proprio dall'onorevole Russo Carlo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Turchi del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al comma aggiuntivo proposto dal Governo e del seguente tenore: « Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella *A* per la classe del maggiore dei comuni consorziati spetta un'indennità mensile pari a un quinto dello stipendio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 12 dopo gli emendamenti approvati risulta pertanto del seguente tenore:

« Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali di vari gradi sono a carico del comune ove il segretario presta servizio e sono determinati in conformità della tabella *A* allegata alla presente legge con provvedimento del Ministro dell'interno per i segretari del ruolo nazionale e del Prefetto per gli altri.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri impiegati, è applicata ai segretari comunali.

Ai segretari dei comuni con popolazione residente superiore ai 400 mila abitanti spetta un'indennità di carica di lire 60.000 annue.

Ai segretari capi di 3ª classe che prestano servizio in comuni della classe V, con popolazione superiore ai quattromila abitanti o sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, e che abbiano oltre venti anni di servizio effettivo in qualità di segretario, è con provvedimento del Ministero dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, assegnato il trattamento economico iniziale del grado di segretario capo di 2ª classe, sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel triennio precedente.

Ai segretari di consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella *A* per la classe del

maggiore dei comuni consorziati, spetta una indennità mensile pari a un quinto dello stipendio ».

La votazione dell'articolo è rinviata in attesa che si decida sul quarto comma divenuto terzo comma in seguito alle precedenti votazioni, che rimane accantonato finché non si sarà deliberato circa la questione dell'alloggio.

Passiamo all'articolo 13:

(*Indennità di missione*).

« La misura delle indennità che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurate al grado ricoperto è fissata in base alla corrispondenza degli stipendi iniziali dei singoli gradi dei segretari comunali a quelli iniziali dei gradi degli impiegati civili dello Stato. Per il grado I le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detto grado.

Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato. In caso di trasferimento la spesa è a carico del comune in cui il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del comune presso cui prestava servizio ».

Abbiamo un emendamento proposto dal Governo al 1° comma, sostitutivo delle parole « il grado I » con: « i direttori segretari generali ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 così come risulta modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14:

(*Rogazione dei contratti*).

« Per la erogazione dei contratti interessanti le amministrazioni comunali, sempre che le spese relative non siano a carico dei comuni, si applicano gli onorari ed i diritti accessori previsti dalla tariffa notarile ridotti alla metà.

È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse o di bolli apposti con apparecchi muniti di registratori, in conformità dell'allegato 5 al regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, sostituito dalla legge 5 giugno 1951, n. 445.

In caso di vacanza della segreteria o di assenza del segretario, la relativa quota dei proventi dei diritti di segreteria è attribuita al reggente od al supplente, i quali rinunzino ai proventi dei diritti stessi eventualmente ad essi spettanti ad altro titolo ».

TURCHI. Propongo di sopprimere l'articolo 14 e di approvare in sua sostituzione il seguente che è tratto dal testo elaborato dal Comitato ristretto:

« L'amministrazione comunale fornirà gratuitamente al segretario ed alla famiglia di lui un conveniente alloggio.

Qualora non sia in condizione di provvedere, corrisponderà al segretario una indennità annua pari ad un decimo dello stipendio iniziale del grado ricoperto dal segretario.

La suddetta indennità è cumulabile con qualsiasi altra goduta dal segretario ».

TESAURO. Bisogna sopprimere la parola « conveniente » perché nella legge non deve comparire nulla di conveniente o di sconveniente.

PRESIDENTE. Abbiamo quindi un emendamento soppressivo totale dell'articolo 14 proposto dal Governo e dall'onorevole Turchi. Pongo in votazione l'articolo 14.

(*Non è approvato*).

Il Governo ora propone, in sostituzione all'articolo dell'onorevole Turchi, il seguente che prenderebbe il posto dell'articolo 14 testé soppresso:

« I comuni della classe V hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario comunale ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Abbiamo proposto un emendamento con il quale cerchiamo di andare incontro, sia pure limitatamente, alle esigenze dei segretari comunali limitando tale beneficio solo a quelli dei comuni di quinta classe. Bisogna andare con cautela e gradatamente. Per il momento non è possibile gravare i comuni maggiori di questo onere anche perché i funzionari in questione hanno diritti che i loro colleghi non godono se si trovano in comuni di quinta classe. È già un'affermazione

notevolissima, che non senza ostacoli possiamo affermare.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il nuovo articolo 14 proposto dal Governo ha due effetti: prima di tutto è illogico rispetto allo stato attuale. Per i comuni maggiori si ha una indennità di carica e lo stesso Governo nel suo testo originario non parlava di indennità di alloggio, ma conservava l'indennità di carica, che ha questa significazione: conservarla a coloro che già l'hanno. Oggi si viene a dire: possiamo dare l'alloggio soltanto ai comuni della quinta classe, cioè ai comuni maggiori non si toglie e non si dà null'altro, mentre ai comuni che non abbiano né l'una né l'altro, si dà questa facoltà.

Queste le due incongruenze.

Passiamo al merito. Il Comitato ristretto si era espresso per l'obbligo. Su questo non avrei nulla da eccepire.

Aggiungo che per i comuni maggiori non c'è la facoltà di dare l'alloggio e lo danno senza che vi sia nessuna disposizione che lo consenta.

Quanto all'obiezione secondo la quale non si vogliono gravare i comuni per non renderli deficitari, ricorderete che l'argomento viene sempre riferito ai comuni minori. Si parte dal concetto inesatto che proprio questi sono i più deficitari, il che non è vero. I comuni deficitari sono in genere i maggiori, e per varie ragioni.

Riconosco che il concedere alla classe inferiore il beneficio è un segno di sensibilità e che ciò può invogliare il personale alla loro professione e lo spinge ad amare la propria amministrazione. Ciò è giustissimo, ma non è detto che chi è in una posizione di maggiore importanza non debba avere questo beneficio. Il Governo ricordi che a questi funzionari viene dato spesso l'alloggio senza nessuna disposizione di legge, magari, contrariamente a ogni legge e con qualche abuso. Date queste considerazioni ideali, ma anche di natura economica, non so comprendere il rigido atteggiamento del Governo. Faccio presente al Governo, a prescindere dal fatto che la sua proposta cozza contro la posizione assunta dal Comitato ristretto, che se esso vuol dare al suo atteggiamento un significato di avversione, ciò potrebbe dar luogo ad apprezzamenti poco simpatici.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa materia fu lungamente discussa in sede competente. È stato fatto un notevolissimo passo innanzi. Pregherei quindi la Commissione di accettare l'articolo proposto dal Governo. Il relatore ha detto cose ottime e sagge. Il fatto è che nei comuni più grandi i segretari comunali, non dico che siano dei signori, ma stanno abbastanza bene. Perché dobbiamo dar loro l'alloggio? Noi dobbiamo concedere un'agevolazione a chi ne ha bisogno.

SAILIS. Non comprendo l'intransigenza del Governo su questo punto. Io capisco una restrizione per i comuni molto più grandi, ma quelli che vanno da 8 mila abitanti a 10-11 mila non offrono tutte quelle possibilità economiche di cui parla il Governo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi è una differenza nello stipendio e anche nei diritti di segreteria.

SAILIS. Se vi fosse effettivamente una marcata differenza di introiti fra i comuni inferiori agli 8 mila abitanti e quelli superiori agli 8 mila, io potrei anche considerare la cosa con una certa longanimità. Ma non vorrei che, in seguito al beneficio relativo all'alloggio, ragguagliassimo i segretari comunali dei comuni più piccoli ai segretari dei comuni più grandi. Se vi fosse una marcata differenza di trattamento, io potrei anche comprendere l'impostazione del Governo, altrimenti non la comprenderei, perché essere in un comune più grande diventerebbe quasi una punizione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No! Tutti vogliono andare nei grandi comuni perché vi sono condizioni di vita molto diverse. Costoro possono pagare anche l'affitto. E poi, nei grandi comuni, quando si comincia a concedere un beneficio ad una categoria, si deve estenderla anche alle altre.

Vi è poi un'altra importante considerazione. Quando si considerano le classi, bisogna pur fermarsi. Ora, la minore è la quinta. Subito dopo andiamo dagli 8 mila abitanti ai 30 mila. Vi sono centinaia di comuni in queste condizioni, che non possono dare a tutti l'alloggio.

TURCHI Mantengo il mio emendamento.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non insisto nel mio atteggiamento. Ho voluto richiamare la posizione del Comitato ristretto affinché la Commissione traesse le sue considerazioni. Pur essendo contrario all'avviso del Governo, tuttavia, per evitare che le finalità che si vogliono raggiungere siano pregiudicate, non insisto libera la Commissione di fare come crede, avendo però presente quello che può essere il pericolo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Turchi. Lo rileggo:

« L'Amministrazione comunale fornirà gratuitamente al segretario e alla famiglia di lui un alloggio. Qualora non sia in condizione di provvedere, corrisponderà al segretario un'indennità annua pari a un decimo dello stipendio iniziale del grado ricoperto dal segretario. La suddetta indennità è cumulabile con qualsiasi altra goduta dal segretario ».

NUMEROSO. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Molinaroli. Tenendo presente che un eventuale voto contrario all'articolo come è proposto dal Governo potrebbe avere conseguenze gravi per la classe dei segretari comunali, mi astengo dalla votazione sull'articolo dell'onorevole Turchi.

SAILIS. Devo fare la stessa dichiarazione. Non vorrei che questa legge, che indubbiamente costituisce un passo avanti, si fermasse e fosse rinviata in Assemblea dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Turchi, di cui ho dato testè lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, che diventerà articolo 14:

« I comuni della classe 5ª hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario comunale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

(*Definitività di provvedimenti prefettizi*).

« I provvedimenti di competenza del prefetto previsti dagli articoli 3, 7, 8, terzo comma, e 9 sono definitivi ».

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta. Avverto che è anche rinviata alla prossima seduta la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

La seduta termina alle 12,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI